REGOLAMENTO (CEE) N. 1585/75 DELLA COMMISSIONE

del 24 giugno 1975

recante seconda modifica del regolamento (CEE) n. 1090/75, relativo al regime di salvaguardia « EXIM » nel settore delle carni bovine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1855/74 (2), in particolare l'articolo 21, paragrafo 2,

considerando che, in conformità del regolamento (CEE) n. 1090/75 della Commissione, del 23 aprile 1975, relativo al rilascio di titoli d'importazione per alcuni prodotti del settore delle carni bovine (EXIM) in applicazione delle misure di salvaguardia (3), modificato dal regolamento (CEE) n. 1406/75 (4), l'importazione di prodotti del settore delle carni bovine è subordinata alla preventiva esportazione di prodotti dello stesso settore ; che è opportuno precisare che le importazioni a valere sui contingenti tariffari comunitari non sono soggette a tale condizione ;

considerando che è opportuno far beneficiare del regime « EXIM » anche gli operatori che hanno effettuato consegne ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 192/75 della Commissione, del 17 gennaio 1975, che stabilisce le modalità d'applicazione delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli (5), in quanto tali consegne sono assimilate alle esportazioni ;

considerando che si ritiene inoltre opportuno coprire i rischi finanziari degli operatori inerenti all'esportazione di prodotti acquistati presso gli organismi d'intervento ai prezzi in vigore per lo smercio sul mercato comunitario, fissati dal regolamento (CEE) n. 2073/74 della Commissione, del 5 agosto 1974, relativo alla vendita, ad un prezzo fissato forfettariamente in anticipo, di carni bovine detenute dagli organismi d'intervento (6), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1358/75 (7), nel caso in cui tali operatori non ottengano il titolo d'importazione richiesto ; che, infatti, il sacrificio finanziario che essi debbono sostenere per avere diritto a chiedere un titolo d'importazione equivale all'importo della restituzione, maggiorato della differenza tra il prezzo pagato all'organismo d'intervento e quello che avrebbe potuto essere pagato se l'operatore si fosse impegnato ad esportare in conformità del regolamento (CEE) n. 2320/74 della Commissione, del 10 settembre 1974, relativo alla vendita, ad un prezzo fissato forfettariamente in anticipo, di carni bovine detenute dagli organismi d'intervento e destinate all'esportazione (8), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1358/75, in quanto tali vendite sono escluse dal beneficio del regime « EXIM »,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

L'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1090/75 è completato, con effetto dal 1° maggio 1975, dal seguente paragrafo 3 :

« 3. Il presente regolamento non si applica alle importazioni, a valere sui contingenti tariffari comunitari, di tori, giovenche e vacche appartenenti a determinate razze alpine o di montagna, esclusi gli animali da macello, nonché di carni bovine congelate. »

Articolo 2

All'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1090/75, dopo il quarto comma è inserito, con effetto dal 1° maggio 1975, il comma seguente :

« Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, le consegne ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 192/75 si considerano uscite dal territorio geografico della Comunità. »

Articolo 3

L'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 1090/75 è completato dal seguente paragrafo 3 :

« 3. Su domanda dell'acquirente di carni in conformità del regolamento (CEE) n. 2073/74, e sempreché si tratti di prodotti di cui all'allegato del regolamento (CEE) n. 2320/74, l'organismo d'intervento indica nel contratto di vendita che l'acquirente ha diritto alla differenza esistente tra i prezzi fissati da detti regolamenti, a condizione che i prodotti vengano esportati entro il termine di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.
(2) GU n. L 195 del 18. 7. 1974, pag. 14.
(3) GU n. L 108 del 26. 4. 1975, pag. 1.
(4) GU n. L 140 del 31. 5. 1975, pag. 50.
(5) GU n. L 25 del 31. 1. 1975, pag. 1.
(6) GU n. L 216 del 7. 8. 1974, pag. 11.
(7) GU n. L 138 del 29. 5. 1975, pag. 19.
(8) GU n. L 248 dell'11. 9. 1974, pag. 8.

(CEE) n. 2320/74 e che l'acquirente non ottenga il titolo d'importazione richiesto.

La differenza di prezzo è pagata dall'organismo d'intervento presso il quale i prodotti sono stati acquistati, su presentazione :

a) del contratto di vendita,

b) della prova di avvenuta esportazione di cui al paragrafo 2,

c) della prova che l'acquirente non ha ottenuto il titolo d'importazione richiesto a norma dell'articolo 4.

L'organismo d'intervento indica nel contratto di vendita che la differenza di prezzo è stata pagata. »

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1975.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 giugno 1975.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione